

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO  
Via S. Francesco da Paola, 24  
10123 TORINO (TO)

**Iscrizione N: TO01415**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale del Piemonte**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**



**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

**Visto**, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;

**Visto** l'allegato "B" alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

**Vista** la comunicazione dell'iscrizione presentata in data **19/04/2018** registrata al numero di protocollo **9211/2018**;

**Vista** la deliberazione della **Sezione regionale del Piemonte** in data **07/05/2018** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria **2-bis** dell'impresa **DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI S.R.L.**;

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente:

Denominazione: DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI S.R.L.  
Con Sede a: BORGOMANERO (NO)  
Indirizzo: VIA RESEGA, 54/A  
CAP: 28021  
Codice Fiscale: 01769840032

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria **2bis**.

Inizio validità: 16/05/2018

Fine validità: 16/05/2028

Attività svolta/e dall'impresa:

RIMOZIONE COPERTURE IN ETERNIT, ESERCIZIO ATTIVITA' EDILE, LA COSTRUZIONE E LA PROGETTAZIONE DI CARPENTERIA METALLICA, MONTAGGIO, NOLEGGIO E SMONTAGGIO PONEGGI. RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA, OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA. OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE. FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE. RIMOZIONE COPERTURE IN ETERNIT, ESERCIZIO ATTIVITA' EDILE, LA COSTRUZIONE E LA PROGETTAZIONE DI CARPENTERIA METALLICA, SERVIZIO DI CONSULENZA A TERZI PER LE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI. MONTAGGIO, NOLEGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI, RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA, OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA. OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE. FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALI EDILI ED AFFINI.  
\*\*\*\*\* IN POSSESSE DEI REQUISITI DI CUI AL D.LGS. 114/98 Attività secondaria esercitata nella sede legale: INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO,

DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI S.R.L.

Numero Iscrizione TO01415

**Prot. n.11354/2018 del 16/05/2018**

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO  
Via S. Francesco da Paola, 24  
10123 TORINO (TO)

DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE; IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE; IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE; IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI; IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO.

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Tipologie di rifiuti:**

**Rifiuti non pericolosi**

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14]  
[08.04.16] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21]  
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.02.14]  
[16.02.16] [16.06.04] [16.06.05] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]  
[17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]  
[17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08]

**Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno**

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[01.05.05\*] [01.05.06\*] [08.01.11\*] [08.01.13\*] [08.01.15\*] [08.01.17\*] [08.01.19\*] [08.01.21\*] [08.04.09\*]  
[08.04.11\*] [08.04.13\*] [08.04.15\*] [11.01.09\*] [11.01.11\*] [11.01.13\*] [11.01.98\*] [13.01.04\*] [13.01.05\*]  
[13.01.09\*] [13.01.10\*] [13.01.11\*] [13.01.12\*] [13.01.13\*] [13.02.04\*] [13.02.05\*] [13.02.06\*] [13.02.07\*]  
[13.02.08\*] [13.03.06\*] [13.03.07\*] [13.03.08\*] [13.03.09\*] [13.03.10\*] [13.07.01\*] [13.07.02\*] [13.07.03\*]  
[15.01.10\*] [15.01.11\*] [15.02.02\*] [16.03.03\*] [16.06.01\*] [16.06.02\*] [16.06.03\*] [16.06.06\*] [16.07.08\*]  
[16.07.09\*] [17.01.06\*] [17.02.04\*] [17.03.01\*] [17.03.03\*] [17.04.09\*] [17.04.10\*] [17.05.03\*] [17.05.05\*]  
[17.05.07\*] [17.06.01\*] [17.06.03\*] [17.06.05\*] [17.08.01\*] [17.09.01\*] [17.09.03\*] [19.13.01\*] [19.13.03\*]  
[19.13.05\*] [19.13.07\*]

**Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:**

BC901FZ
DY442GF
DY570GH
EA909TP

**Art. 3**

*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;

DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI S.R.L.

Numero Iscrizione TO01415

**Prot. n.11354/2018 del 16/05/2018**

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO  
Via S. Francesco da Paola, 24  
10123 TORINO (TO)

3. L' idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell' accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all' insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
  - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L' imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull' autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose  
L' imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
  - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un' etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
  - b) sui colli deve essere apposta un' etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all' esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.  
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell' impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell' art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

**Art. 4**

*(diniego parziale)*

L' istanza d' iscrizione nella categoria 2 bis non viene accolta relativamente all' autorizzazione dei codici EER:  
- 16 01 07\* (filtri dell' olio), 16 01 11\* (pastiglie per freni, contenuti amianto), 16 01 12 (pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11), 16 01 13\* (liquidi per freni), 16 01 14\* (liquidi antigelo contenuti sostanze pericolose),

DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI S.R.L.

Numero Iscrizione TO01415

**Prot. n.11354/2018 del 16/05/2018**

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO  
Via S. Francesco da Paola, 24  
10123 TORINO (TO)

16 01 15 (liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14), 16 11 01\* (rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose), 16 11 02 (rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01), 16 11 03\* (altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose), 16 11 04 (altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03), 16 11 05\* (rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazione non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose), 16 11 06 (rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazione non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05), per la seguente motivazione:

il capitolo 16 è riferito a “rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco”, il sottocapitolo 16 01 è riferito a “veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08), il sottocapitolo 16 03 è riferito a “prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati” inoltre il sottocapitolo 16 11 è riferito a “rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari” e quindi tutti i suddetti codici EER non risultano congrui, compatibili con l’attività svolta dall’impresa così come indicata all’art. 1.

**Art. 5**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TORINO, 16/05/2018

Il Segretario  
- Marina Frossasco -

Il Presidente  
- Giancarlo Banchieri -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione del 1 Ufficio dell’Agenzia delle Entrate Torino n. 9/2000 del 26.09.2000)**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO  
Via S. Francesco da Paola, 24  
10123 TORINO (TO)

**ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELL'ARTICOLO  
18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120**

**Prot. N° 31022/2020 del 20/10/2020**

VISTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRESENTATA IN DATA **16/10/2020** AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120 RELATIVA ALLA VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE PER VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI VEICOLI NELL'AMBITO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI N. **TO01415**

Impresa / ente : **DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI S.R.L.**  
Codice Fiscale / VAT : **01769840032**

Si attesta la verifica della completezza della documentazione presentata relativa ai seguenti veicoli:

Targa: **FE192DD** **Inserimento nuovo mezzo**  
Telaio: **ZCFC170C205099428**  
Tipo: **AUTOVEICOLO - AUTOCARRO**  
Categorie: **2 bis**  
Titolo di disponibilità: **Leasing**  
Fino al: **18/12/2020**

Targa: **FE193DD** **Inserimento nuovo mezzo**  
Telaio: **ZCFC170C005099427**  
Tipo: **AUTOVEICOLO - AUTOCARRO**  
Categorie: **2 bis**  
Titolo di disponibilità: **Leasing**  
Fino al: **18/12/2020**

Targa: **FK983EZ** **Inserimento nuovo mezzo**  
Telaio: **ZCFC235810D597992**  
Tipo: **AUTOVEICOLO - AUTOCARRO**  
Categorie: **2 bis**  
Titolo di disponibilità: **Leasing**  
Fino al: **18/12/2020**

Il presente documento è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, del D.M. 3 Giugno 2014, n. 120 e riporta le scadenze di utilizzo per ciascuno dei veicoli sopra elencati.

Il segretario  
Marina Frossasco

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 , c, 2, D.Lgs. 12/02/93, n. 39)



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO  
Via S. Francesco da Paola, 24  
10123 TORINO (TO)

<sup>1</sup> Nell'attesa del relativo provvedimento di variazione, l'accettazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è valida per un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, o inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni.